



COMUNE DI ARRE

Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 31 /2023

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

<p>OGGETTO: FISSAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI: IMU, ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - PER L'ANNO 2024.</p>	<p>Reg. Pubbl. N. 28</p> <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)</p> <p>Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 12 GEN 2024 al 27 GEN 2024 Li, 12 GEN 2024</p> <p>Il Responsabile alla Pubblicazione Giannandrea Andreoli Rizzo</p> <p><i>Giannandrea Andreoli Rizzo</i></p>
---	--

All'appello nominale risultano:

		P.	A.		P.	A.
1	TEOBALDO MICHELE	X	6	BRUSCAGIN CARLA	X	
2	MASIERO ANDREA	X	7	BRUSCAGIN VALENTINA	X	
3	STURARO ALBERTO	X	8	ZECCHIN NATASCIA	X	
4	DROSTICI ANDREA	X	9	TRINCANATO MARIA LUISA	X	
5	RANGO STEFANO	X				
TOTALI					9	0

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 19:09 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Sara Tillati.

Il Sig. TEOBALDO MICHELE, nella sua qualità di IL SINDACO, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

<p>La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. e divenuta esecutiva il .</p> <p>Li, _____ Il Segretario Comunale</p>	<p>La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 21/12/2023</p> <p>Li, _____</p> <p>Il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Tillati</p> <p><i>Sara Tillati</i></p>
--	---



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che è competenza del Consiglio Comunale la fissazione delle aliquote:

- dell'addizionale comunale all'IRPEF,
- dell'IMU.

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1°, 2° periodo, che prevede che gli Enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo, termine ribadito dal DM 25/07/2023;

VISTO il decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 48 – comma 10 – della legge n. 449/97, come modificato dall'art.1 – comma 10 - della legge n. 191/98;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.";

CONSIDERATO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova IMU" a decorrere dal 1° gennaio 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 4 del 27/03/2020, con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2020, poi confermate anche per il 2021 relative a:

- l'addizionale comunale all'irpef nella misura di 0,80 %;
- le aliquote differenziate in corrispondenza dei relativi immobili, ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 14/03/2022 con la quale sono state fissate, per l'anno 2022, sia la aliquota per l'Addizionale comunale irpef mantenendola allo 0,80/, che quelle per l'Imu mantenendo le stesse del 2021 ad eccezione di quella per i fabbricati ad uso produttivo gruppo "D", che è stata aumentata dello 0,19% portandola dallo 0,76 (aliquota di base con gettito a favore dello Stato) allo 0,95%;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 756, della L. 160/2019 (Legge di Stabilità 2020) prevedeva che la differenziazione delle aliquote fosse fatta obbligatoriamente dal 2021, al fine di renderle omogenee a

livello nazionale per ciascuna fattispecie impositiva, mediante la produzione di un allegato, da compilare con una funzionalità ad hoc presente sul portale del Federalismo Fiscale, da allegare alla delibera consiliare di approvazione delle aliquote annuali, pena la non idoneità ai fini degli effetti del provvedimento, inidoneità prevista anche nel caso di deliberazione da parte dell'Ente di aliquote diverse da quelle possibili mediante l'uso della suddetta piattaforma, per cui in caso di discordanza automaticamente vengono a prevalere quelle di base ai sensi di legge;

DATO ATTO:

- che la applicazione della suddetta normativa era connessa alla emanazione da parte del Mef di un apposito Decreto, che è stato adottato il 07/07 scorso, che ha previsto la decorrenza di tale adempimento a partire dall'anno di imposta 2024;

- che con D.L. 29 settembre 2023, n. 132, art. 6-ter, comma 1, convertito in L. 27 novembre 2023, n. 170, causa criticità riscontrate per l'uso della suddetta funzionalità del portale, l'obbligatorietà dell'allegato alla delibera di approvazione delle aliquote è stata prorogata all'anno d'imposta 2025, per cui tale adempimento si applicherà con la deliberazione del Bilancio di previsione 2025-27;

CONSIDERATO che, al fine del pareggio finanziario, per il Bilancio di Previsione 2024-26 l'Amministrazione ha deciso di aumentare ulteriormente la aliquota relativa ai fabbricati "D" (fabbricati ad uso produttivo) dello 0,11%, portandola dallo 0.95% all'1,06, con la previsione di un maggior gettito di € 36.000,00.

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*

RITENUTO fissare, tenuto conto di quanto sopra indicato, per l'anno 2024 le aliquote, per l'addizionale comunale irpef e per l'Imu come di seguito riportate:

Aliquote IMU	Anno 2024
Aliquota base per tutti gli immobili non rientranti tra le tipologie successive, e perciò terreni agricoli (che non siano di proprietà e condotti da coltivatori diretti o lap iscritti alla previdenza come pure società agricole aventi anch'esse la qualifica di lap), aree fabbricabili, capannoni artigianali, industriali, negozi, uffici e studi privati etc. etc.	0,76 per cento
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) -Detrazione € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in caso di multiproprietà alla quota di possesso	0,5 per cento
Unità abitative non costituenti abitazioni principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C7 sino ad un massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, che non siano fabbricati rurali strumentali	0,91 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (riserva allo Stato gettito calcolato con aliquota 0,76 per cento)	1,06 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1996, convertito in L. 133/1994 (nel 2019 esclusi Imu)	0,00 per cento
Fabbricati c.d. "immobili merce" ossia fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non siano locati, e fintanto che permane tale destinazione (nel 2019 esenti Imu)	0,00 per cento

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espressi dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione i Responsabili del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;"

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco spiega che è stata innalzata l'aliquota per la tipologia dei fabbricati produttivi e precisa che è stata una decisione meditata determinata dalla necessità di garantire l'equilibrio di bilancio; l'amministrazione si impegna moralmente a realizzare costanti manutenzioni ordinarie nella zona industriale.

La proposta viene sottoposta ad approvazione e viene approvata all'unanimità.

Viene sottoposta ai voti l'immediata esecutività che viene approvata all'unanimità.

DELIBERA

1) DI FISSARE, per le motivazioni descritte nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si riprendono, le seguenti aliquote per l'anno 2024:

- aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,80 punti percentuali;
- aliquote IMU in corrispondenza dei relativi immobili come di seguito indicate:

Aliquote IMU	Anno 2024
Aliquota base per tutti gli immobili non rientranti tra le tipologie successive, e perciò terreni agricoli (che non siano di proprietà e condotti da coltivatori diretti o lap iscritti alla previdenza come pure società agricole aventi anch'esse la qualifica di lap), aree fabbricabili, capannoni artigianali, industriali, negozi, uffici e studi privati etc. etc.	0,76 per cento
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) -Detrazione € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in caso di multiproprietà alla quota di possesso	0,5 per cento
Unità abitative non costituenti abitazioni principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C7 sino ad un massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, che non siano fabbricati rurali strumentali	0,91 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (riserva allo Stato gettito calcolato con aliquota 0,76 per cento)	1,06 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1996, convertito in L. 133/1994 (nel 2019 esclusi Imu)	0,00 per cento
Fabbricati c.d. "immobili merce" ossia fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non siano locati, e fintanto che permane tale destinazione (nel 2019 esenti Imu)	0,00 per cento

2) DI RINVIARE per le casistiche particolari, riduzioni ed esenzioni, per l'Imu, al regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 27/03/2020 e s.m. e i., nonché alle vigenti disposizioni normative in materia.

3) DI DARE ATTO che le predette aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2024.

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai responsabili di servizio per quanto di competenza.

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente sull'Albo Pretorio del Comune e nell'Area Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013

- 6) DI INSERIRE il presente provvedimento sul sito del Mef, www.finanze.gov.it entro il 28/10 corrente anno ai fini della sua pubblicazione e della sua efficacia, dando atto che perché ciò avvenga occorre effettuarlo entro il 14/10.
- 7) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: FISSAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI: IMU, ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - PER L'ANNO 2024.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI ART. 49 DEL D. LGS.VO 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. N. 174/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE.

CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____

Li, 20/12/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Francesco Casagrande

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, atteso che la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____

Li, 20/12/2023



IL RESPONSABILE AREA II - SERVIZI FINANZIARI
Francesco Casagrande

Verbale letto, approvato e sottoscritto.



Il Sindaco
TEOBALDO MICHELE

Teobaldo Michele



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA SARA TILLATI

Sara Tillati

COMUNE DI ARRE

Provincia di Padova

Attesto che la presente copia riprodotta su n., fogli,
è autentica e conforme all'originale esibitomi
qui depositato.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e previa osservanza
dei successivi artt. 75 e 76.

In carta legale / libera per uso **AMMINISTRATIVO**

Il,



IL FUNZIONARIO INCARICATO